CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASTEL D'AIANO, CASTEL DI CASIO, CASTIGLIONE DEI PEPOLI, GAGGIO MONTANO, GRIZZANA MORANDI, MARZABOTTO, MONZUNO, SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO, VERGATO E L'UNIONE DI COMUNI MONTANI DENOMINATA "UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE" PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

L'anno **Duemilaquattordici (2014)**, il giorno **31** del mese di **Marzo** , con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge

TRA

Il Comune di **Castel d'Aiano**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. **Salvatore Argentieri**, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Castel D'Aiano, autorizzato in forza delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 8 del 28 Febbraio 2014 ;

Il Comune di **Castel Di Casio**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. **Mauro Brunetti**, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Castel di Casio autorizzato in forza delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 10 del 13 Marzo 2014 ;

Il Comune di **Castiglione dei Pepoli**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig.ra **Daniela Enrica Aureli**, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Castiglione dei Pepoli autorizzato in forza delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 3 del 20 Marzo 2014;

Il Comune di **Gaggio Montano,** rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig.ra **Maria Elisabetta Tanari**, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Gaggio Montano autorizzato in forza delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 4 del 24 Febbraio 2014;

Il Comune di **Grizzana Morandi** rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig.ra **Graziella Leoni**, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Grizzana Morandi autorizzato in forza delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 del 28 Febbraio 2014;

Il Comune di **Marzabotto**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. **Romano Franchi**, il quale

interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Marzabotto autorizzato in forza delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 9 del 26 Febbraio 2014;

Il Comune di **Monzuno**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. **Marco Mastacchi**, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Monzuno autorizzato in forza delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 14 del 10 Marzo 2014;

Il Comune di **San Benedetto Val di Sambro** rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. **Gianluca Stefanini**, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di San Benedetto Val di Sambro autorizzato in forza delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 4 del 28 Febbraio 2014;

Il Comune di **Vergato** rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. **Sandra Focci**, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Vergato autorizzato in forza delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 5 del 27 Febbraio 2014;

L'**Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese**, rappresentata dal Presidente pro-tempore, Sig. **Sandra Focci**, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante dell'Unione, autorizzato in forza delle deliberazioni del Consiglio dell'Unione n. 10 del 27 Marzo 2014

Premesso che:

- i Comuni di CASTEL D'AIANO, CASTEL DI CASIO, CASTIGLIONE DEI PEPOLI, GAGGIO MONTANO, GRIZZANA MORANDI, MARZABOTTO, MONZUNO, SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO, VERGATO, tutti facenti parte della Comunità Montana dell'Appennino Bolognese, soppressa giusto provvedimento del Presidente della Regione Emilia-Romagna, nr. 76 del 14 maggio 2013, come modificato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale nr. 211 del 30 ottobre 2013, hanno espressamente manifestato la volontà di assicurare la gestione associata di funzioni e servizi, attraverso la costituzione di un'Unione di Comuni Montani, approvandone il relativo statuto e l'atto costitutivo;
- L'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese subentra alla Comunità Montana dell'Appennino Bolognese a titolo universale ai sensi dell'art. 32 comma 2 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9, "*Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di Assestamento del bilancio di previsione per*

l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione";

- in data 22 ottobre 2013 è stato sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, composta dai Comuni di: Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Vergato;
- nella medesima data si sono insediati gli organi dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese;
- che i sopra elencati Comuni appartenenti all'Unione, con le precitate deliberazioni consiliari, hanno approvato il conferimento all'Unione delle funzioni relative relative allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP), approvando nel contempo il relativo schema di convenzione;

tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1) La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione dell'Appennino Bolognese, per brevità d'ora innanzi Unione, delle funzioni relative allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), così come previste dal D.P.R. n. 160/2010. In particolare il conferimento comprende l'organizzazione e la gestione delle funzioni attualmente gestite dai singoli Comuni, articolate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti flussi di attività così come di seguito indicato:

- Programmazione economica;
- Sviluppo Economico;
- Promozione territoriale;
- Commerico in sede fissa;
- Commercio su area pubblica;
- Pubblici esercizi – somministrazione di alimenti e bevande;
- Rivendite di giornali e riviste;
- Impianti di distribuzione di carburanti;
- Barbieri, parrucchieri, acconciatori, estetisti ed altre attività artigianali;

- Attività ricettive;
- Igiene e sanità;
- Autorizzazione al funzionamento;
- Polizia amministrativa;
- Licenze di pubblica sicurezza;
- Altre attività connesse con le materie sopra descritte o con nuove materie comunque pertinenti le attività produttive.

2) Sono attribuite all'Unione tutte le funzioni preordinate alla gestione dei procedimenti mappati attraverso il portale Unico People SUAP della Provincia di Bologna.

3) Dette funzioni saranno svolte secondo le modalità indicate nel progetto organizzativo iniziale, recante il bilancio preventivo del servizio, approvato dalla Giunta dell'Unione e, per gli anni successivi, nei preventivi annuali di gestione del servizio annualmente approvato dalla Giunta dell'Unione.

4) Altre attività o particolari flussi funzionali che, specifiche normative di settore, prassi applicative, orientamenti giurisprudenziali riconducano al Servizio in parola, potranno essere integrate in un successivo momento.

ART. 2 – MODALITA' DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1) Il Conferimento all'Unione delle funzioni e dei relativi flussi di attività di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene nei modi specificati nei bilanci preventivi delle gestioni approvati annualmente dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio di integralità fissato dallo Statuto dell'Unione. Il conferimento dei procedimenti deve essere recepito negli atti organizzativi dei singoli Comuni.
2) Con decorrenza **01 aprile 2014** l'Unione assume tutte le competenze e le funzioni delegate dai Comuni, comprensive dei flussi di attività enucleati all'art. 1, subentrando nei rapporti che i singoli Comuni hanno in essere con soggetti terzi inerenti le materie conferite.
3) Gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale e politica relativi alle funzioni conferite.
4) I competenti Organi dell'Unione possono adottare, già dalla data di sottoscrizione della presente convenzione da parte dei Comuni, tutti gli atti propedeutici ad assicurare la

continuità dei servizi erogati, nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa.

5) Gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti nel rispetto dei criteri generali dettati dai singoli statuti comunali ed istitutivi dell'Unione, per le funzioni ed i moduli conferiti.

6) L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni dotandosi di una struttura organizzativa iniziale corrispondente a quanto indicato dalla prima ipotesi di progetto organizzativo del servizio adottato dalla Giunta, che viene adeguato nel tempo per soddisfare le esigenze degli enti in materia.

7) L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal progetto di cui al precedente comma, attraverso il trasferimento e/o comando di personale dai Comuni conferenti all'Unione secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 3 della presente convenzione.

8) L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 5 della presente convenzione.

9) L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, utilizzando sedi, strutture, attrezzature, beni strumentali e procedure proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato ai seguenti artt. 4 e 7 della presente convenzione.

10) Ai sensi di quanto previsto dallo Statuto dell'Unione, fino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, applicando al servizio oggetto della presente convenzione, i regolamenti di funzionamento in vigore nei Comuni aderenti.

ART. 3 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1) I Comuni conferenti possono trasferire e/o comandare all'Unione il personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art. 1.

2) Tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, eventualmente impiegato a tempo pieno nel Comune capofila della gestione associata per corrispondere alle competenze, alle funzioni e per svolgere le attività conferite all'Unione, viene trasferito all'atto del conferimento nel rispetto della normativa vigente.

3) Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

4) Il trasferimento da Enti terzi avviene secondo modi, norme e regole fissate da apposita convenzione.

5) L'Unione subentra ai comuni conferenti dalla data di cui al precedente art. 2, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti le materie conferite, ai sensi dell'art. 1.

6) I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale dalla data prevista ai sensi dell'art. 2 della presente convenzione. Gli stessi organi provvedono all'adozione degli atti necessari all'Unione per subentrare ai Comuni alla stessa data nei rapporti derivanti dai contratti individuali, di lavoro autonomo, di natura occasionale e co.co.co. correlati al conferimento delle materie oggetto della presente convenzione.

7) Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dell'Unione e dei Comuni provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito

all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comun di origine.

8) La dotazione organica l'organigramma ed il funzionogramma del Servizio vengono annualmente determinati con il relativo progetto nell'ambito degli strumenti di programmazione dell'Unione, le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

ART. 4 – SEDE

1) La sede del servizio è a Vergato. Presso ognuno dei novi Comuni costituenti l'Unione sarà attivo un referente ed uno sportello territoriale.

ART. 5– RAPPORTI FINANZIARI

1) L'Unione provvede annualmente, di norma entro il 30 ottobre, a comunicare ai Comuni conferenti la proposta adottata dalla propria Giunta del bilancio preventivo relativo all'esercizio delle competenze, funzioni e allo svolgimento delle attività conferite all'Unione, indicando i programmi e gli interventi previsti e la struttura dei flussi finanziari ipotizzati per la copertura dei costi per spese correnti e per spese di investimento, fra cui quelle che si ipotizza di finanziare con trasferimenti a carico dei Comuni stessi.

2) La proposta di bilancio preventivo di servizio di cui al comma 1, dovrà essere approvata da parte dei singoli Comuni aderenti per il conseguente recepimento nella predisposizione dei relativi documenti di programmazione economico-finanziaria.

3) L'Unione delibera il proprio bilancio preventivo nei termini previsti coordinandolo con i bilanci previsionali dei Comuni conferenti, al fine di assicurare, secondo quanto previsto dall'art. 45 del proprio Statuto, la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari.

4) L'Unione rendiconta periodicamente ed almeno entro il 30 agosto ed il 31 ottobre lo stato di attuazione dei programmi e gli assestamenti da apportare al proprio bilancio, con il fine di coordinare ed omogeneizzare tali risultanze con quelle dei Comuni conferenti. Le variazioni ai bilanci e agli assestamenti previsionali definitivi, che comportano modifiche di carattere sostanziale a quanto precedentemente concordato e coordinato con gli stessi strumenti di pianificazione finanziaria dei Comuni, devono trovare un nuovo coordinamento con i Comuni

conferenti prima di essere assunti dall'Unione. In ogni caso le modalità di gestione dovranno essere tali da non creare squilibri nei bilanci dei singoli enti.

5) Per le attività del servizio sarà redatto un programma preventivo annuale corredato di tutti gli elementi sia economici che finanziari.

6) I trasferimenti statali, regionali provinciali e comunitari destinati all'esercizio delle competenze, delle funzioni ed allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora si riferiscano a progetti interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento. I trasferimenti introitati anche in futuro, relativi a progetti, interventi, misure o investimenti già attuati dai singoli comuni conferenti all'atto del conferimento delle materie restano di competenza dei Comuni.

7) L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate nel bilancio di previsione annuale e triennale con le modalità stabilite. La titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione rimane in capo dell'Unione stessa. L'Unione può ricevere l'incarico di gestire procedure di investimento per conto ed in nome dei singoli Comuni conferenti, curandone l'istruzione, l'espletamento delle gare, fino ad occuparsi della gestione delle forniture o della realizzazione delle opere, mantenendo in capo a ciascun Comune conferente la titolarità del bene mobile e/o immobile correlato all'investimento e tutti gli oneri economici e finanziari corrispondenti.

ART. 6 – RIPARTO DELLE SPESE

1) Le spese del Servizio sono rappresentate da costi diretti e costi indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso, nonché da quelle necessarie per la gestione dei singoli progetti.

2) Tutte le spese di funzionamento saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno ripartite, tra gli enti che fruiscono delle attività rese dal Servizio, per il primo anno, in relazione agli

abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente, successivamente, in relazione al numero di pratiche gestite per gli Enti aderenti. Per particolari spese, progetti e iniziative la modalità di ripartizione della spesa potrà essere definita di volta in volta dalla Giunta dell'Unione sentiti i Comuni interessati. Eventuali ulteriori criteri ponderali potranno essere inseriti nei progetti organizzativi gestionali annuali.

3) La quota dei singoli Enti va versata all'Unione in rate almeno trimestrali anticipate.

4) In sede di riparto delle spese, per i Comuni che hanno messo a disposizione propri dipendenti si operano compensazioni per partite equivalenti per un importo pari alla spesa sostenuta per corrispondere il trattamento fondamentale e accessorio ai dipendenti stessi, proporzionalmente al periodo di impiego. Analoghe compensazioni si operano per i Comuni che abbiano messo a disposizione sedi/attrezzature/beni o procedure per il Servizio. In tal caso l'importo dell'equivalente da compensare è definito anticipatamente negli atti che autorizzano/concedono l'utilizzo delle sedi/attrezzature/beni o procedure.

ART. 7 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1) L'Unione all'atto del conferimento esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

   a. Gli immobili o la porzione di essi ed i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni, le procedure ed ogni altro mezzo necessario, già di proprietà o a disposizione dell'Unione;

   b. In concessione d'uso d'uso gratuito la porzione di immobili su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite, al fine di assicurare la funzionalità degli sportelli territoriali;

   c. Eventuali attrezzature, apparecchiature tecniche, strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario concesse in uso gratuito dai Comuni conferenti sulla base del progetto organizzativo del servizio e dei bilanci previsionali di gestione dello stesso.

   d. Eventuali arredi, attrezzature, apparecchiature tecniche, strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario acquisite presso terzi sulla base del progetto organizzativo del servizio e dei bilanci previsionali di gestione dello stesso.

2) Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di apposito intesa tra la Giunta dell'Unione e la Giunta del Comune concedente.

3) A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie oggetto della presente convenzione.

4) Salvo diversa decisione della Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5) L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

6) L'Unione provvederà a condurre i beni in concessione d'uso con diligenza e provvederà a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e per l'adeguamento alle norme di sicurezza, che rimangono in capo ai Comuni concedenti, fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito alla manutenzione ordinaria, da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative sono a carico dell'Unione.

7) La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni concessi dai Comuni all'Unione è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in uso all'Unione è a carico dell'Unione.

ART. 8 – PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1) In relazione alle proprie capacità organizzative, l'Unione potrà stipulare convenzioni con altri enti per l'erogazione di servizi di sua competenza.

2) Il relativo costo sarà a carico di tali enti richiedenti, e sarà comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre ad una quota forfettaria prevista dal Consiglio dell'Unione su proposta del Responsabile del Servizio tenuto conto del tempo necessario ad erogare i servizi e degli oneri sostenuti, anche a causa dell'eventuale diverso assetto organizzativo del Servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

3) Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla presente convenzione.

ART. 9 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

1) Il conferimento delle funzioni relative e l'entrata in vigore decorrono dalla data indicata all'art. 2 della presente convenzione ed hanno durata pari a quella dell'Unione. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificarne i contenuti periodicamente e almeno una volta all'anno al fine di coordinare la presente convenzione con le modifiche del contesto normativo o con le esigenze di sviluppo dell'Unione eventualmente intervenute.

ART. 10 – RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE

1) Il recesso del singolo Comune dalla presente convenzione opera per l'esercizio finanziario successivo e deve essere deliberata entro il 30 giugno dell'esercizio precedente e comunque assicurando il rispetto delle esigenze di coordinamento di cui all'art. 5 comma 2 della presente convenzione. Il recesso non può avvenire per frazioni di esercizio finanziario.

2) La retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione può comportare la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante, deciso da parte del Consiglio dell'Unione, del personale conferito dal Comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca possono essere trasferiti dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione,

non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente. In alternativa a quanto previsto il consiglio dell'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta dell'Unione e da approvarsi dal Consiglio dell'Unione.

3) Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso tornano in suo a detto Comune (salvo diversi accordi). Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante restano invece all'Unione.

4) Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione destinati per le materie retrocesse esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso vengono trasferiti a quest'ultimo anche i relativi oneri finanziari, sia la parte interessi che la parte capitale, ed ogni altro residuo ancora in capo all'Unione relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo con vincolo di destinazione in capo all'Unione.

5) Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.

6) La titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocati per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la

continuità d'utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.

7) Il recesso di un Comune non fa venire meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

ART. 11 – CONTROVERSIE

1) La risoluzione di eventuali controversie che possano insorgere tra i Comuni aderenti alla presente convenzione, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione del presente testo, deve essere prioritariamente ricercata in via bonaria, all'interno della Giunta dell'Unione.

2) Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 12 – RINVIO

1) Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di appositi atti da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, ed alla normativa vigente per materia.

2) Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con i soggetti terzi in relazione alle funzioni ed ai compiti di cui all'art. 1 del presente testo convenzionale.

ART. 13 – REGISTRAZIONE

1) Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 tabella del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco del Comune di Castel di Casio

Il Sindaco del Comune di Castel d'Aiano

Il Sindaco del Comune di Castiglione dei Pepoli

Il Sindaco del Comune di Gaggio Montano

Il Sindaco del Comune di Grizzana Morandi

Il Sindaco del Comune di Marzabotto

Il Sindaco del Comune di Monzuno

Il Sindaco del Comune di San Benedetto Val di Sambro

Il Sindaco del Comune di Vergato

Il Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese